

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

BRACCO S.p.A. con sede in Milano, Via Egidio Folli 50, cod. fisc. e P. I.V.A. n. 0082512015., iscritta al n. 348182 del Registro delle Imprese di Milano, capitale sociale € 104.000.000 interamente versato, in persona del in persona della sua Presidente, Diana Bracco (qui di seguito "BRACCO"),
-da una parte-

E

Comune di Cremona con sede legale in Cremona, Piazza del Comune n. 5, codice fiscale/P.IVA 00297960197, in persona del Sindaco Leonardo Virgilio (qui di seguito "Beneficiario")

qui di seguito chiamate singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Il Beneficiario dichiara e garantisce di organizzare, conformemente alla normativa applicabile anche in materia di diritto d'autore, di protezione dati e di pubblicità, nel periodo fra il 6 e il 12 ottobre 2025, presso il Padiglione Italia all'Expo di Osaka, la partecipazione della Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona che attraverso momenti di dimostrazione, dialogo e scambio, offrirà al pubblico giapponese e internazionale una testimonianza viva del saper fare cremonese, promuovendo un modello di formazione basato sulla relazione educativa, l'eccellenza tecnica e l'eredità culturale. (qui di seguito per brevità "Evento");
- b) Il Beneficiario ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'Evento;
- c) Il Beneficiario ha richiesto un sostegno economico a BRACCO per la realizzazione dell'Evento, offrendosi di dare visibilità a quest'ultima;
- d) BRACCO, società operante nel settore chimico-farmaceutico, sensibile alla diffusione dell'arte e della cultura e alla valorizzazione dei giovani è interessata ad accogliere la proposta del Beneficiario, di cui al punto precedente;
- e) Le Parti hanno raggiunto ogni necessario accordo in merito alle suddette premesse e, mediante la stipula del presente contratto, intendono formalizzare i loro rapporti, nei termini e alle condizioni infra specificate;
- f) Le premesse formano parte integrante, vincolante ed inscindibile del presente contratto.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue

Art 1. OGGETTO

1.1. Il Beneficiario concede a BRACCO, che accetta, la qualifica di sponsor ufficiale non esclusivo dell'Evento (d'ora innanzi, per brevità, "Sponsor")

1.2. Il Beneficiario si impegna altresì a cedere a BRACCO, con le modalità e garanzie di seguito indicate, i diritti di sfruttamento e utilizzazione dei Materiali.

Art 2. CORRISPETTIVO

2.1. Per le prestazioni e obbligazioni assunte dal Beneficiario ai sensi de presente contratto, con particolare riferimento alle obbligazioni di cui al successivo art. 3.1, BRACCO corrisponderà al Beneficiario la somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) esclusa IVA. Tale somma è

omnicomprensiva di ogni onere e spesa e di eventuali costi per i servizi istituzionali e di comunicazione.

2.2. La somma di cui al precedente punto 2.1 sarà versata previa emissione da parte del Beneficiario di regolare fattura.

2.3. Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni data fattura, tramite bonifico bancario, sul conto corrente del Beneficiario n° , presso Banca IBAN:

2.4. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n°231/02 viene espressamente concordato tra le Parti che gli eventuali interessi di mora, nella misura concordata tra le Parti del 2% all'anno sull'importo dovuto, potranno essere applicati solo dopo formale diffida, da inviare a BRACCO a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Art 3. DIRITTI BRACCO E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

3.1. Sponsorizzazione: a fronte del corrispettivo previsto al precedente art. 2.1, il Beneficiario garantisce a BRACCO, nella sua qualità di Sponsor dell'Evento:

a) che su tutti i Materiali ufficiali dell'Evento - in particolare flyer e programma di sala - e/o che saranno distribuiti in occasione dell'Evento verrà apposto l'Housemark del Gruppo Bracco (qui di seguito "Housemark") affiancato al logo di Padiglione Italia, previa verifica e approvazione di BRACCO. L'Housemark, a colori e in formato jpeg, dovrà essere inviato da BRACCO al Beneficiario via e-mail al seguente indirizzo silvia.montagna@comune.cremona.it;

b) anche ai sensi dell'art.1381 c.c.- il diritto di BRACCO, per i suoi scopi promozionali e istituzionali di citare, anche dopo il termine dell'Evento, la presente sponsorizzazione, per qualsiasi comunicazione stampa, promozionale e pubblicitaria, anche con canali internet, in Italia e all'estero.

3.2. Utilizzo dell'Housemark. È fatto divieto al Beneficiario di utilizzare l'Housemark per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto.

Art 4. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

4.1. il Beneficiario, nella sua qualità di organizzatore dell'Evento:

a) assume piena e incondizionata responsabilità per ogni e qualsiasi danno, direttamente o indirettamente connesso o comunque riconducibile all'organizzazione e/o realizzazione dell'Evento;

b) garantisce di disporre di copertura assicurativa idonea a coprire eventuali danni che dovessero verificarsi -anche nelle fasi di allestimento e disallestimento dell'Evento- a cose e/o a persone (ivi compresa BRACCO e/o sue Affiliate) direttamente e/o indirettamente connessi o comunque riconducibili all'Evento.

In ogni caso, BRACCO rimarrà estranea da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da chiunque avanzata e il Beneficiario manleverà e terrà indenne BRACCO in relazione a quanto previsto alle precedenti lettere a) e b).

Art 5. DURATA E RISOLUZIONE

5.1. Il presente Contratto ha decorrenza dal 30 settembre 2025 e scadrà il 13 ottobre 2025 fatto salvo quanto di seguito previsto. È escluso il tacito rinnovo.

5.2. BRACCO, impregiudicato ogni suo ulteriore diritto, compreso il diritto al risarcimento dei danni, potrà comunicare la risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. - con ogni conseguenza di legge – qualora per qualsiasi ragione l'Evento non venga realizzato. Il presente contratto si intenderà risolto alla data di ricevimento da parte del Beneficiario della raccomandata A/R o PEC di comunicazione.

5.3. Il presente contratto potrà, altresì, essere risolto da BRACCO nel caso in cui il Beneficiario non osservi correttamente tutta la normativa vigente applicabile, ivi compresa quella in materia di diritto d'autore, di protezione dati e di pubblicità.

5.4. Gli obblighi di cui agli articoli 3.1 b), 3.2, 4, 6 e 7 sopravvivranno alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto.

Art 6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

6.1. Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

6.2. Le Parti per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua efficacia, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Art 7. PROTEZIONE DATI PERSONALI

Ciascuna Parte tratterà i dati personali nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e terrà manlevata ed indenne l'altra Parte da qualsiasi rivendicazione, danno o sanzione in relazione a propria responsabilità riconducibile al mancato o non conforme trattamento dei dati personali.

Art 8. MISCELLANEA

8.1. Intero Accordo. Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.

8.2. Modifiche. Il presente contratto potrà essere modificato solo con atto scritto, sottoscritto da rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

8.3. Rinvio alle norme del Codice Civile. Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo le Parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nella normativa applicabile per materia.

8.4. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al presente contratto dovrà tassativamente avvenire in forma scritta, anche a mezzo telefax o PEC, ai domicili eletti come sotto indicati, gravando sulla Parte che dovesse mutare il proprio domicilio l'onere di darne tempestiva notizia all'altra Parte per iscritto.

8.5. Codice Etico. Il Beneficiario dichiara di essere a conoscenza della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs 231/2001) e del fatto che BRACCO ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo del rischio di reato. A tal fine, Il Beneficiario dichiara di aver preso visione del Codice Etico di BRACCO disponibile sul sito internet <https://www.bracco.com/ethics> e si impegna ad operare nel rispetto del predetto Codice Etico, delle norme e dei principi di cui al citato D.Lgs 231/2001. L'inadempimento all'obbligo del rispetto delle norme e dei principi di cui al D.Lgs. 231/2001, legittimerà BRACCO a risolvere il

presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione scritta di BRACCO di volersi avvalere di tale facoltà. Fermo il diritto al risarcimento dei danni.

8.6. Spese di registrazione. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a spese e cura della Parte interessata, essendo le prestazioni che ne formano l'oggetto soggette all'IVA.

Il presente contratto è stato sottoscritto da ciascuna Parte in formato digitale tramite il servizio di firma elettronica DocuSign.

Per Bracco S.p.a.
Per il Comune di Cremona

Diana Bracco
Leonardo Virgilio

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra ed in particolare dei seguenti articoli: art. 2.4 (deroga al calcolo degli interessi di mora), art. 4 (responsabilità e assicurazione), art. 5.2 e 5.3 (risoluzione), art. 6 (legge applicabile e foro competente esclusivo), art. 7 (protezione dati personali), art. 8.5 (Codice Etico) e di accettarli espressamente.

Per Bracco S.p.a.
Per il Comune di Cremona

Diana Bracco
Leonardo Virgilio